

CONTROLLO

L'indipendenza del revisore legale

di Emanuel Monzeglio



Master di specializzazione

REVISIONE: CORSO BASE DI 10 ORE

[Scopri di più >](#)

Il **revisore legale o la società di revisione** prima di accettare, o comunque di proseguire, un incarico di revisione contabile deve **valutare la sussistenza** del requisito di **indipendenza** definito [dall'articolo 10 D.Lgs. 39/2010](#) (norma di natura imperativa).

L'indipendenza del revisore deve essere **mantenuta necessariamente per tutto il periodo** a cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione.

Il citato articolo stabilisce, infatti, che il **revisore o la società di revisione** che effettua la revisione contabile, nonché **qualsiasi persona fisica in grado di influenzare** direttamente o indirettamente **l'esito della revisione** legale, devono essere **indipendenti dalla società sottoposta** a revisione e **non devono in nessun modo essere coinvolti** nel suo **processo decisionale**.

Ne consegue che il revisore legale deve **adottare tutte le misure ragionevoli** per garantire che la sua indipendenza **non venga influenzata da alcun conflitto di interessi** – anche solo potenziale – riguardanti il **revisore legale e la società sottoposta a revisione** nonché **la sua rete, i membri dell'organo di amministrazione, i dirigenti e qualsiasi altra persona fisica** i cui servizi sono messi a disposizione o sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione.

Per poter **soddisfare tali requisiti**, quindi, **non devono sussistere**, con la società sottoposta a revisione, **relazioni finanziarie, relazioni d'affari, relazioni personali o relazioni di lavoro** – dirette o indirette – comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile dalle quali un **terzo informato** “**obiettivo e ragionevole**” trarrebbe la conclusione che **l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione risulti compromessa**.

In sostanza, è stato accolto il principio della cosiddetta indipendenza anche in “apparenza”,

essendo **necessario** che il revisore contabile **appaia indipendente anche agli occhi dei terzi** e non solo rispetto alla società.

In particolare, secondo quanto sopra descritto, sia il legislatore comunitario sia quello italiano allo scopo di affermare la **necessità della massima trasparenza ed indipendenza del revisore legale** hanno **superato** la raccomandazione della Commissione Europea del 16 maggio 2002 secondo la quale *“un revisore legale, una società di revisione, o una rete possono essere visti come finanziariamente dipendenti da un singolo cliente o gruppo di clienti quando il totale dei corrispettivi, per servizi di revisione e non, che ricevono o prevedono di ricevere da quel cliente o gruppo di clienti oltrepassa una soglia critica dei loro ricavi totali”* (Corte di Cassazione, n. 14919/2019).

È **doveroso precisare** che, secondo quanto espresso dai giudici milanesi nella sentenza n. 14919 del 31.05.2019, **nel concetto di “società”** – che non può intrattenere con il revisore legale relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette – **rientra a pieno titolo anche l'organo societario del collegio sindacale**.

Infatti, il collegio sindacale è a tutti gli effetti un **organo facente parte della governance** societaria il quale **concorre alla formazione dell'iter decisionale** della medesima società sia **partecipando alle assemblee dei soci che ai consigli di amministrazione**, sia **svolgendo la sua attività di vigilanza** sull'osservanza della legge e dello statuto, sul **rispetto del principio di corretta amministrazione** nonché **sull'adeguatezza e sul corretto funzionamento** dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile ai sensi dell'[articolo 2403 cod. civ.](#)

Inoltre, i membri del collegio sindacale svolgono un **ruolo importante** anche nella **procedura di approvazione del bilancio**, dovendo – ai sensi dell'[articolo 2429 cod. civ.](#) – riferire all'assemblea sui **risultati dell'esercizio** sociale e, eventualmente, effettuare **proposte in ordine al bilancio** medesimo ed alla sua **approvazione**.

Oltre all'oggetto della loro attività, i sindaci svolgono, altresì, un ruolo **decisionale nella nomina del revisore legale**. Precisamente, l'[articolo 13, comma 1, D.Lgs. 39/2010](#) dispone che l'assemblea conferisce l'incarico al revisore legale **su proposta motivata dell'organo di controllo**.

Alla luce di quanto osservato, è pacifico ritenere che un **rapporto di natura patrimoniale tra il sindaco e il revisore legale** (nel caso di una S.p.A. con collegio sindacale e revisore legale) sia potenzialmente fonte di **possibili influenze** reciproche, tale per cui è **necessario escludere a priori ogni possibile forma di “condizionamento ed interessenza”**.

Una circostanza particolare che può **mietere l'indipendenza** del revisore legale è la **sussistenza di un rapporto stretto** tra il revisore legale, o un membro del collegio sindacale incaricato del controllo contabile, e lo **studio professionale incaricato della consulenza fiscale** della società sottoposta a revisione.

Proprio in relazione a tale fattispecie, in ultimo, è intervenuto il Tribunale di Milano lo scorso 16 giugno. Nel caso di specie, il **presidente del collegio sindacale** di una srl – incaricato del controllo contabile - aveva **proposto ricorso** in virtù del **diniego del curatore fallimentare nell'ammettere allo stato passivo** il credito da lui vantato per l'attività di revisione.

I giudici milanesi hanno **confermato il provvedimento del G.D.** - impugnato dal ricorrente - specificando come la **sussistenza di un rapporto stretto** tra il presidente del collegio sindacale e lo studio professionale incaricato della consulenza fiscale sia **idonea** a “*concretizzare un vulnus alla necessaria indipendenza anche apparente* del presidente del collegio sindacale”.

Tale decisione sottolinea, ancora una volta, come i **revisori legali e i sindaci incaricati del controllo contabile debbano analizzare attentamente la sussistenza** dei requisiti di indipendenza **prima di accettare o proseguire** un incarico di revisione.